

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,  
concernente la domanda di grazia Della Chiesa Franco, Lugano

(del 7 novembre 1967)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

Ci permettiamo preavvisare come segue sulla domanda di grazia 4 ottobre 1967 del signor Franco Della Chiesa, in Lugano, Viale Cassarate 15. Il Dipartimento federale delle finanze e delle dogane, con decisione 30 giugno 1964, ha inflitto una multa di Fr. 10.893,20 al Della Chiesa coautore di contravvenzione doganale (e ICA) ai sensi dell'art. 74, cifra 9 della legge sulle dogane per ottenimento abusivo della franchigia doganale per merci non rispondenti alle condizioni prescritte per tale traffico.

In seguito al mancato pagamento della multa il Pretore di Lugano-Città, in data 27 settembre 1965, ha deciso la commutazione della stessa in 3 mesi di arresto. L'esecuzione della pena è stata rinviata sino all'inizio del 1967, in un primo tempo per motivi di lavoro e di famiglia, in seguito poi particolarmente per motivi di salute.

Come al rapporto della Gendarmeria di Lugano, il Della Chiesa si è presentato al Penitenziario cantonale il 2 gennaio 1967. In data 21 dello stesso mese l'interessato ha inoltrato al Dipartimento di giustizia un'istanza di scarcerazione a causa delle sue precarie condizioni di salute, peggiorate durante il periodo di detenzione. Nell'istanza egli rilevava altresì la necessità di poter sorvegliare il funzionamento del suo laboratorio, dato che sua moglie si era ammalata.

Come consta dalla nostra lettera 30 gennaio 1967 alla Direzione del Penitenziario, l'interruzione immediata della pena è stata decisa non per i motivi di lavoro adottati dal Della Chiesa, bensì unicamente per le sue reali gravi condizioni di salute. Infatti secondo il rapporto 27 gennaio 1967 del medico cantonale, signor Dr. F. Fraschina, « non era solo consigliabile, ma indicato un presto allontanamento dal luogo di pena del paziente ».

Con l'interruzione della pena il Dipartimento giustizia fissava, per l'esame della pratica — attenendosi altresì al contenuto del rapporto del medico cantonale —, un nuovo termine al 1. ottobre 1967, termine entro il quale il Della Chiesa avrebbe dovuto presentare un nuovo certificato medico.

Con questa interruzione il Della Chiesa ha scontato 1/3 della pena inflittagli dal Pretore di Lugano-Città: rimangono quindi ancora a suo carico 2 mesi di arresto (2/3).

Contro l'esecuzione di tale residuo è stata presentata domanda di grazia nella quale il Della Chiesa pone unicamente in rilievo le sue precarie condizioni di salute che l'hanno altresì nel frattempo costretto a rinunciare alla sua professione di artigiano e ad inoltrare un'istanza per ottenere l'assicurazione invalidità, affermazioni queste comprovate dal certificato medico del Dr. Minotti del 22 settembre 1967.

La domanda di grazia è stata sottoposta per esame e preavviso alla competente Autorità doganale. In data 26 ottobre 1967 la Direzione generale delle dogane, in Berna, ha aderito alla proposta del 19 ottobre della Direzione delle dogane in

Lugano, nel senso che, se le condizioni di salute del Della Chiesa dovessero effettivamente giustificare la concessione della grazia, la stessa dovrebbe essere accordata solo con l'impegno da parte dell'interessato di versare Fr. 2.000,— (anziché 7.000,— circa) e sottoponendolo a un periodo di prova di 3 anni, conformemente alla prassi della Commissione delle grazie dell'Assemblea federale. Tale proposta da parte dell'Autorità doganale è motivata in particolare dal fatto che attualmente le condizioni finanziarie del Della Chiesa, pur non essendo delle migliori, gli possono senz'altro consentire un tale sacrificio per la liquidazione della pendenza doganale.

Il Gran Consiglio è per legge l'Autorità competente a concedere al condannato la grazia (legge 5 novembre 1965). Tale Autorità non è un giudice di merito, di grado superiore, che possa annullare gli effetti di un giudizio penale: la grazia non è una sentenza, ma invece un provvedimento di carattere straordinario che può essere ammesso soltanto in casi speciali nei quali l'esecuzione della pena costituirebbe una patente violazione di principi equitativi. Solo eccezionalmente quindi l'Autorità di grazia può sovrapporsi al giudice di merito.

Il passato del Della Chiesa non giustifica la concessione di tale beneficio.

Il Consiglio di Stato chiede pertanto che la domanda di grazia sia respinta: non ravvisa infatti nella situazione dell'istante quegli elementi del tutto eccezionali che giustificano la grazia.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

*A. Righetti*

p. o. Il Cancelliere :

*Crivelli*